

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

SESTA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche per l'istruzione, la formazione ed il lavoro, politiche per la ricerca; politiche per la cultura, il turismo e lo sport)

Progetto di legge regionale n. 84 relativo a:

"PROMOZIONE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE PRESENTI NELLA REGIONE DEL VENETO"

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:

PROGETTO DI LEGGE N. 84

di iniziativa dei Consiglieri Cestaro, Valdegamberi, Bisaglia, Cestari, Ciambetti, Sandonà, Finco, Sponda, Scatto, Barbisan, Pan, Favero, Puppato, Villanova, Boron, Michieletto e Vianello

Licenziato il 22 settembre 2021 nella-seduta n. 32 con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	44	37		7
Maggioranza richiesta	23			

Incaricato di relazionare in aula la Consigliera Silvia CESTARO

Incaricata di relazionare in aula la Consigliera Elena OSTANEL (relazione di minoranza)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 84

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Cestaro, Valdegamberi, Bisaglia, Cestari, Ciambetti, Sandonà, Finco, Sponda, Scatto, Barbisan, Pan, Favero, Puppato, Villanova, Boron, Michieletto e Vianello

PROMOZIONE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE PRESENTI NELLA REGIONE DEL VENETO

Testo licenziato dalla Sesta Commissione consiliare nella seduta del 22 settembre 2021.

PROMOZIONE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE PRESENTI NELLA REGIONE DEL VENETO

Relatrice la Consigliera Cestaro,

La proposta di legge intende porsi come nuova disciplina di garanzia e valorizzazione delle minoranze linguistiche del Veneto, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legge statale di riferimento, Legge 15 dicembre 1999 n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", ed in attuazione dei principi dell' articolo 2 dello Statuto, e per i quali "la Regione considera le comunità etniche e linguistiche storicamente presenti nel Veneto segno di vitalità della società veneta e stimolo di arricchimento culturale, e riconosce la garanzia dei diritti linguistici e culturali come misura di promozione del sistema dei diritti umani." (articolo 1, comma 1). A tal fine prevede iniziative finalizzate alla valorizzazione delle minoranze linguistiche riconosciute dalla Regione, del patrimonio storico-culturale delle comunità ove si parlano le lingue di minoranza e, in generale, le iniziative tese a garantire la conservazione, il recupero e lo sviluppo della loro identità culturale e linguistica (articolo 1, comma 2).

A concreta tutela e supporto delle minoranze linguistiche, la proposta legislativa prevede inoltre l'intervento finanziario regionale per le iniziative che vi trovano previsione.

Nel territorio regionale sono presenti tre minoranze linguistiche: la cimbra, di ceppo germanico, presente in Lessinia e nel Cansiglio, la ladina, presente in Cadore e nell'Agordino, e la friulana del portogruarese, tra il Livenza ed il Tagliamento. A queste sino al 2017 si aggiungeva la lingua germanofona parlata nel sappadino, territorio successivamente passato al Friuli Venezia Giulia.

A livello nazionale, la legge quadro n. 482/1999, in attuazione all'art. 6 della Costituzione italiana (tutela minoranze linguistiche storiche), riconosce dodici comunità linguistiche storiche. Dette lingue minoritarie riconosciute non sono tuttavia oggetto della stessa considerazione: la minoranza francese della Val d'Aosta, quella tedesca della provincia di Bolzano e quella slovena del Friuli Venezia Giulia, godono di benefici derivanti dagli accordi/trattati internazionali sottoscritti dall'Italia con alcuni stati confinanti preesistenti alla approvazione della legge n. 482.

La legge quadro n. 482/1999, come precisato dalla Corte Costituzionale nella sua sentenza nr. 88 del 2011, non esaurisce comunque ogni forma di riconoscimento e sostegno al ricco plurilinguismo presente in Italia. Coerentemente pertanto si sono succeduti nel tempo interventi legislativi regionali di valorizzazione dei diversi patrimoni linguistici e culturali delle Regioni, in attuazione all'art. 9 della Costituzione.

Il testo si compone di otto articoli, inclusa la norma finanziaria (articolo 6). L'articolo 1 ne descrive le finalità, già riassunte, in coerenza con le quali la Regione, nell'ambito delle sue competenze e in coordinamento con gli enti locali interessati dalla presenza delle comunità di minoranza linguistica riconosce, ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge n. 482 del 1999, la facoltà di usare le lingue minoritarie nelle sedi istituzionali (comma 2, come modificato in sede di istruttoria di merito, rispetto alla formulazione originale).

L'articolo 2 individua le iniziative ammesse a finanziamento regionale e realizzabili direttamente (ex articolo 3, comma 1, lett. a) o con progetti di enti pubblici, di associazioni ed organismi culturali senza scopo di lucro (ex art. 3, comma 1, lett. a), della Federazione delle associazioni ladine della provincia di Belluno e degli organismi rappresentativi dei parlanti il friulano nel Portogruarese e la lingua Cimbra (ex art. 3, comma 1, lett. b), della Provincia di Belluno (ex art. 3, comma 2).

Le iniziative sono le seguenti:

- la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze storiche che legano le comunità al proprio territorio;
- lo sviluppo della ricerca storica e linguistica sull'intero territorio regionale, la pubblicazione di studi, ricerche e documenti, l'istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione della lingua e della toponomastica;
- l'organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie delle comunità, anche indirizzate all'utilizzo delle lingue nell'ambito di forme artistiche e di iniziative di comunità;
- il ripristino dell'uso della lingua di minoranza, sempre associato alla lingua italiana, nella prassi degli Enti locali.
- l'utilizzo delle lingue regionali minoritarie nell'editoria e nei mezzi di comunicazione;
- lo studio, la divulgazione e lo scambio di esperienze, a tutti i livelli scolastici, sulle tematiche riguardanti i gruppi linguistici;
- la promozione di studi e ricerche, anche attraverso collaborazioni con le Università, tesi ad aggiornare la consistenza del gruppo dei parlanti lingue minoritarie nei diversi territori regionali;
- l'apprendimento delle lingue minoritarie come parte dell'educazione permanente degli adulti, sostenendo corsi e altre iniziative didattiche, formative e di aggiornamento svolti dagli enti competenti;
- i servizi di traduzione e di ricerca lessicografica, specialmente al fine di consolidare e sviluppare un'adeguata terminologia di riferimento in ambito amministrativo;
- l'affermazione dei principi di valorizzazione della diversità linguistica e culturale e di tutela dei gruppi linguistici nelle sedi di organismi interregionali, nazionali ed europei, nonché la relativa applicazione;
- la collaborazione transfrontaliera e interregionale, nonché quella intercomunale, con i comuni con i quali si condividono legami storici e linguistici, con particolare riferimento ai Comuni confinanti del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia;
- il gemellaggio dei comuni o di altri enti locali esistenti sulle aree di insediamento dei gruppi linguistici regionali minoritari con comuni di altre Regioni italiane o di Stati membri del Consiglio d'Europa;
- le iniziative dirette a favorire la collaborazione, la comprensione e la reciproca conoscenza tra i gruppi linguistici della Regione, nonché tra le associazioni che promuovono la conoscenza e la diffusione delle tematiche legate alla diversità linguistica e culturale.

L'articolo 3, di cui già si è anticipato parte del contenuto indicando i soggetti legittimati ad essere ammessi a contributo regionale per la realizzazione di

progetti rispondenti alle iniziative descritte dall'articolo 2, prevede che con provvedimento di Giunta regionale si disciplini la modalità di accesso ai contributi regionali da parte dei beneficiari, oltre alla modalità d'erogazione dei finanziamenti, di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative e di distribuzione pro quota delle risorse regionali fra le tre comunità minoritarie presenti in Veneto.

L'articolo 4 dispone l'annuale relazione della Giunta al Consiglio sulle iniziative realizzate in attuazione della legge.

L'articolo 5 autorizza la Giunta ad un'iniziativa di salvaguardia del patrimonio culturale di lingua ladina, consistente nell'erogazione, nell'annualità 2021, di un contributo straordinario di 50.000 euro alla Provincia di Belluno destinato all'acquisizione del patrimonio bibliografico-culturale dell'Istituto Ladin de la Dolomities di Borca di Cadore.

L'articolo 7 dispone l'abrogazione della vigente legge regionale in materia, la n. 73 del 1994 di cui comunque l'articolo 8 prevede la transitoria vigenza limitatamente alla regolamentazione dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa già assunti.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta per Salvini Premier (Corsi, Cestari e Favero), Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro, Villanova, Sandona', Vianello e Scatto), Lista Veneta Autonomia (Piccinini), Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni (Razzolini, Polato, Speranzon e Soranzo).

Astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico Veneto (Camani e Giacomo Possamai), Il Veneto che Vogliamo (Ostanel).

PROMOZIONE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE PRESENTI NELLA REGIONE DEL VENETO

Art. 1 - Finalità.

- 1. Conformemente all'articolo 6 della Costituzione, alla legge 25 ottobre 1977, n. 881 "Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966", alla legge 15 dicembre 1999 n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" ed all'articolo 2, comma 2 dello Statuto, la Regione considera le comunità etniche e linguistiche storicamente presenti nel Veneto segno di vitalità della società veneta e stimolo di arricchimento culturale, e riconosce la garanzia dei diritti linguistici e culturali come misura di promozione del sistema dei diritti umani.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito delle sue competenze e in coordinamento con gli enti locali interessati dalla presenza delle comunità di cui allo stesso comma 1, riconosce ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge n. 482 del 1999, la facoltà di usare le lingue minoritarie nelle sedi istituzionali, promuove e sostiene, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia dei gruppi linguistici, iniziative finalizzate alla valorizzazione delle minoranze linguistiche riconosciute dalla Regione, del patrimonio storico-culturale delle comunità ove si parlino le lingue di minoranza e, in generale, iniziative di conservazione, recupero e sviluppo dell'identità culturale e linguistica di tali comunità, come contributo ad una società regionale pluralistica, democratica e qualificante nelle proprie peculiarità.

Art. 2 - Iniziative oggetto di finanziamento.

- 1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente contributi ai soggetti di cui all'articolo 3 commi 1 e 2 per la realizzazione di iniziative riguardanti:
- a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze storiche che legano le comunità al proprio territorio;
- b) lo sviluppo della ricerca storica e linguistica sull'intero territorio regionale, la pubblicazione di studi, ricerche e documenti, l'istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione della lingua e della toponomastica;
- c) l'organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie delle comunità, anche indirizzate all'utilizzo delle lingue nell'ambito di forme artistiche e di iniziative di comunità;
- d) il ripristino dell'uso della lingua di minoranza, sempre associato alla lingua italiana, nella prassi degli enti locali.
- e) l'utilizzo delle lingue regionali minoritarie nell'editoria e nei mezzi di comunicazione;
- f) lo studio, la divulgazione e lo scambio di esperienze, a tutti i livelli scolastici, sulle tematiche riguardanti i gruppi linguistici;
- g) la promozione di studi e ricerche, anche attraverso collaborazioni con le Università, tesi ad aggiornare la consistenza del gruppo dei parlanti lingue minoritarie nei diversi territori regionali;

- h) l'apprendimento delle lingue minoritarie come parte dell'educazione permanente degli adulti, sostenendo corsi e altre iniziative didattiche, formative e di aggiornamento svolti dagli enti competenti;
- i) i servizi di traduzione e di ricerca lessicografica, specialmente al fine di consolidare e sviluppare un'adeguata terminologia di riferimento in ambito amministrativo:
- l) l'affermazione dei principi di valorizzazione della diversità linguistica e culturale e di tutela dei gruppi linguistici nelle sedi di organismi interregionali, nazionali ed europei, con conseguente applicazione dei medesimi;
- m) la collaborazione transfrontaliera e interregionale, nonché quella intercomunale, riferita ai comuni che condividono il legame storico e linguistico, con particolare riferimento ai comuni confinanti del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia:
- n) il gemellaggio dei comuni o altri enti locali delle aree di insediamento dei gruppi linguistici regionali minoritari con comuni di altre regioni italiane o di Stati membri del Consiglio d'Europa;
- o) le iniziative dirette a favorire la collaborazione, la comprensione e la conoscenza tra i gruppi linguistici della Regione, nonché tra le associazioni che promuovono la conoscenza e la diffusione delle tematiche legate alla diversità linguistica e culturale.

Art. 3 - Modalità di attuazione

- 1. Nel rispetto delle competenze statali, la Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1 attraverso:
- a) la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, sia direttamente, sia mediante concessione di contributi ad enti pubblici, associazioni ed organismi culturali senza scopo di lucro;
- b) la concessione di contributi alla Federazione delle associazioni ladine della provincia di Belluno e agli Organismi rappresentativi dei parlanti il friulano nel Portogruarese e la lingua Cimbra nel territorio regionale nelle modalità di cui al comma 3.
- 2. Coerentemente all'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto" e successive modificazioni, viene confermata alla Provincia di Belluno la funzione amministrativa in materia di minoranze linguistiche presenti nel suo territorio. A tale scopo la Provincia di Belluno:
- a) coordina la raccolta e cura l'istruttoria dei progetti inerenti la minoranza ladina;
- b) predispone annualmente attività progettuali di iniziativa diretta, la cui realizzazione può richiedere un contributo alla Regione.
- 3. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ne approva il provvedimento di attuazione che definisce:
- a) le modalità di accesso ai contributi da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione dell'impiego degli stessi da parte dei beneficiari;

b) le quote di riparto dei contributi per le singole lingue di minoranza, individuate, per il venti per cento, in ragione del numero delle associazioni che compongono i soggetti di cui al comma 1, lett. b) e per l'ottanta per cento sulla base delle percentuali di riparto approvate nell'ultimo quinquennio di vigenza della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 "Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto" e successive modificazioni.

Art. 4 - Rapporto e valutazione delle attività

1. La Giunta regionale presenta Consiglio regionale entro il 30 giugno, una relazione annuale relativa all'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 2 nel corso del precedente anno solare.

Art. 5 - Contributo straordinario

1. La Giunta regionale, ai fini di salvaguardare un'importante testimonianza del patrimonio culturale della lingua ladina, è autorizzata ad erogare nell'annualità 2021 un contributo straordinario di 50.000,00 euro alla Provincia di Belluno per l'acquisizione del patrimonio bibliografico-culturale dell'Istituto Ladin de la Dolomities di Borca di Cadore.

Art. 6 - Norma finanziaria

- 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.
- 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), quantificati in euro 70.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.
- 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 5, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti",

Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 7 - Abrogazione.

1. La legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 "Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto" è abrogata.

Art. 8 - Norma transitoria.

1. La legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 "Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto" continua ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alla stessa.

INDICE

Art. 1 - Finalità	5
Art. 2 - Iniziative oggetto di finanziamento	
Art. 3 - Modalità di attuazione	
Art. 4 - Rapporto e valutazione delle attività	
Art. 5 - Contributo straordinario	
Art. 6 - Norma finanziaria	
Art. 7 - Abrogazione	
Art. 8 - Norma transitoria.	